

# **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA COLLOCAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI SULLE STRADE E SULLE AREE PUBBLICHE O DI USO PUBBLICO**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 05/05/2025

# Indice generale

## TITOLO I NORME GENERALI

art.1 Ambito di applicazione pag. 5

## TITOLO II CLASSIFICAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI E DEFINIZIONI

### SEZIONE I Classificazione dei mezzi pubblicitari

Art. 2 Insegne di esercizio

Art. 3 Vetrefanie pag. 6

Art. 4 Tende che riportano il nome e/o il logo dell'attività

Art. 5 Targhe d'esercizio

Art. 6 Impianti di insegne e targhe coordinate pag. 7

Art. 7 Impianti di pubblicità o propaganda a messaggio variabile

### SEZIONE II Altre definizioni

Art. 8 Centro abitato

Art. 9 Centro storico e edifici di interesse storico, artistico, culturale e ambientale

Art. 10 Pertinenze

Art. 11 Suolo pubblico pag. 8

Art.12 Sorgenti luminose

## TITOLO III DISCIPLINA GENERALE DEI MEZZI PUBBLICITARI

### CAPO I NORME GENERALI

Art. 13 Condizioni per l'installabilità

Art.14 Disposizioni comuni a tutti i mezzi pubblicitari

Art.15 Caratteristiche dei mezzi pubblicitari luminosi pag. 9

### CAPO II COLLOCAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI

#### SEZIONE I Collocazione delle insegne di esercizio

Art. 16 Collocazione delle insegne frontali

Art. 17 Collocazione delle insegne sugli edifici ad esclusiva destinazione industriale, commerciale, artigianale, direzionale

Art. 18 Collocazione delle insegne su supporto proprio pag. 10

Art. 19 Collocazione delle insegne a bandiera

#### SEZIONE II Collocazione delle insegne di esercizio in centro storico e sugli edifici vincolati

Art. 20 Collocazione di insegne in centro storico e sugli edifici vincolati

#### SEZIONE III Collocazione delle vetrefanie

Art. 21 Collocazione delle vetrefanie pag. 11

#### SEZIONE IV Collocazione delle tende

Art. 22 Collocazione delle tende

Art. 23 Collocazione delle tende in centro storico e sugli edifici vincolati

#### **SEZIONE V Collocazione delle targhe**

Art. 24 Collocazione delle targhe di esercizio pag. 12

#### **SEZIONE VI Collocazione di mezzi pubblicitari su edifici particolari**

Art. 25 Collocazione delle insegne di esercizio concernenti le strutture sanitarie

Art. 26 Collocazione di insegne di esercizio concernenti le strutture alberghiere pag. 13

Art. 27 Collocazione delle insegne e altri mezzi pubblicitari, anche temporanei, su immobili adibiti a museo o a sale di esposizione

#### **SEZIONE VII Dimensioni massime delle insegne e degli altri mezzi pubblicitari**

Art. 28 Dimensioni

### **CAPO III UBICAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI**

#### **SEZIONE I Distanze**

Art. 29 Distanze in centro abitato

Art. 30 Distanze fuori dal centro abitato pag. 14

Art. 31 Deroghe alla disciplina sulle distanze minime

Art. 32 Criteri di calcolo delle distanze minime

#### **SEZIONE II Ubicazioni non consentite**

Art. 33 Divieti comuni

Art. 34 Divieti specifici per il centro storico e per gli edifici di interesse storico, artistico, culturale e ambientale (edifici vincolati) pag.15

### **TITOLO IV FORME PARTICOLARI DI PUBBLICITA'**

Art. 35 Bacheche pag. 16

Art. 36 Collocazione delle bacheche

Art. 37 Insegne e bacheche di valore storico – tipologico

Art. 38 Insegne di farmacie e rivendite di generi di monopolio

Art. 39 Mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio e di carburante e nelle aree di parcheggio pag. 17

Art. 40 Insegna pubblicitaria degli sponsor

Art. 41 Mezzi pubblicitari sulle rotatorie

Art. 42 Piani e studi coordinati di arredo urbano e progetti unitari per l'installazione dei mezzi pubblicitari

### **TITOLO V MEZZI PUBBLICITARI TEMPORANEI**

Art. 43 Pubblicità fonica pag. 18

Art. 44 Volantinaggio

Art. 45 Striscioni, locandine, stendardi, bandiere con carattere di temporaneità pag. 19

Art. 46 Segni orizzontali reclamistici

Art. 47 Pubblicità sui cantieri	
Art. 48 Pubblicità di immobili in costruzione	
Art. 49 Cartelli vendesi/affittasi	pag. 20

## **TITOLO VI TITOLI ABILITATIVI – PROCEDURE**

Art. 50 Pubblicità soggetta ad autorizzazione	
Art. 51 Pubblicità soggetta a previa presentazione di Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA)	
Art. 52 Competenza a ricevere la domanda o la SCIA e al rilascio dell'autorizzazione	pag. 21
Art. 53 Presentazione al Comune della domanda di autorizzazione o della SCIA	
Art. 54 Rilascio autorizzazione	pag. 22
Art. 55 Obblighi dei titolari dei mezzi pubblicitari	
Art. 56 Obbligo di rimozione dei mezzi pubblicitari	pag. 23

## **TITOLO VII VIGILANZA E SANZIONI**

Art. 57 Vigilanza e sanzioni amministrative	
Art. 58 Ordine di rimozione e ripristino dello stato dei luoghi	pag. 24

## **TITOLO VIII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

Art. 59 Norme transitorie e finali	
Art. 60 Allegati al Regolamento	

# **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA COLLOCAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI SULLE STRADE E SULLE AREE PUBBLICHE O DI USO PUBBLICO**

## **TITOLO I NORME GENERALI**

### **Art. 1 Ambito di applicazione**

1. Le norme del presente regolamento si applicano in tutto il territorio comunale e riguardano i mezzi pubblicitari e gli impianti di pubblicità e propaganda, come di seguito definiti, collocati lungo le strade o in vista di esse, su aree pubbliche o di uso pubblico. Ai sensi del presente Regolamento tra i mezzi pubblicitari si comprendono anche le insegne e le targhe di esercizio.

2. Non sono assoggettati al presente regolamento:

- i mezzi di pubblicità e gli impianti di pubblicità e propaganda non visibili dalla strada;
- gli impianti fissi, disciplinati dal 'Piano generale degli Impianti di affissione e altri mezzi di pubblicità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 100 del 20/7/2000 e modificato con deliberazione consiliare n. 79 del 22/7/2002.

3. Per quanto riguarda i mezzi di pubblicità e propaganda da installare all'interno del sito UNESCO, si rinvia alle disposizioni contenute nel Regolamento del Sito UNESCO di Modena.

4. La pubblicità sui veicoli, consentita alle condizioni e nei limiti di cui all'art. 23 del Codice della Strada e di cui all'art. 57 del relativo Regolamento di Attuazione, è soggetta al solo pagamento del Canone Unico.

5. Fatti i salvi i casi di pubblicità temporanea, l'installazione di mezzi pubblicitari è consentita solo con riferimento ad attività già legittimamente insediate ovvero contestualmente alla presentazione di una SCIA per l'inizio dell'attività da pubblicizzare.

## **TITOLO II CLASSIFICAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI E DEFINIZIONI**

### **SEZIONE I**

#### **CLASSIFICAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI**

### **Art. 2 Insegne d'esercizio**

1. E' da considerarsi insegna la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da un simbolo o da un marchio, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle sue

pertinenze. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta. L'insegna di esercizio ha il solo scopo di segnalare il luogo in cui si svolge l'attività e, fatto salvo il disposto di cui al successivo comma 4, non può contenere messaggi pubblicitari volti a sollecitare la domanda dei consumatori.

2. Le insegne si classificano secondo la loro collocazione in:

- a) frontali;
- b) su supporto proprio (a palina o su Totem);
- c) a bandiera (in aggetto da una costruzione);
- d) a tetto, su pensilina o sulle facciate di edifici destinati esclusivamente a funzioni industriali, artigianali, commerciali e direzionali.

3. Sono equiparate alle insegne le iscrizioni che identificano l'attività o l'esercizio cui si riferiscono realizzate con tecniche pittoriche direttamente su muro.

4. I loghi pubblicitari eventualmente contenuti all'interno delle insegne di esercizio non possono superare il 30% della superficie delle stesse e devono inerire all'attività principale.

5. Sono sempre vietate le insegne di esercizio a messaggio variabile.

## **Art. 3 Vetrofanie**

1. **Per vetrofania** si intende la riproduzione su superfici vetrate, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari e/o propagandistici, purché attinenti all'attività esercitata.

2. Le vetrofanie non possono superare il 30% della superficie vetrata di esposizione.

## **Art. 4 Tende che riportano il nome e/o il logo dell'attività**

1. Sono i manufatti mobili o semimobili in tessuto o in materiali assimilabili posti esternamente a protezione di vetrine o ingressi, o internamente agli edifici, riproducenti il nome e/o il logo dell'attività esercitata.

2. I nomi o loghi riprodotti sulle tende poste internamente agli edifici non possono superare il 30% della superficie vetrata di esposizione.

## **Art. 5 Targhe d'esercizio**

1. Per targa di esercizio si intende la scritta in caratteri alfanumerici completata eventualmente da un simbolo o marchio installata nella sede di esercizio dell'attività o nelle pertinenze accessorie.

2. Le targhe devono avere le seguenti dimensioni massime: **cm. 50 x 25 fuori dal centro storico e cm. 40 x 30 in centro storico e sugli edifici vincolati.**

3. La targa d'esercizio deve essere priva di luminosità propria.

## **Art. 6 Impianti di insegne e targhe coordinate**

1. Per impianto di insegne coordinate si intende un manufatto della superficie massima di mq. 20 destinato alla collocazione di una pluralità di insegne d'esercizio monofacciali o bifacciali.

2. Per impianto di targhe coordinate si intende un manufatto della superficie massima di mq. 0,5 destinato alla collocazione di una pluralità di targhe di esercizio.

## **Art. 7 Impianti di pubblicità o propaganda a messaggio variabile**

1. Per impianto di pubblicità o propaganda a messaggio variabile si intende qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità e/o alla promozione sia di prodotti che dell'attività esercitata, caratterizzato dalla variabilità del messaggio e/o delle immagini trasmesse.

2. Può essere luminoso per luce diretta o per luce indiretta e deve avere dimensione massima di mq. 18, se rientra nell'ambito di piani e studi coordinati di arredo urbano, e di 55 pollici se trattasi di monitor installati all'interno delle vetrine.

## **SEZIONE II ALTRE DEFINIZIONI**

### **Art. 8 Centro Abitato**

1. Si definisce centro abitato la parte di territorio inclusa in un perimetro continuo che comprende tutte le aree edificate con continuità e i lotti interclusi, individuato cartograficamente ai sensi dell'art. 4 del Codice della Strada e definito ai sensi del Piano Urbanistico Generale, approvato con delibera di Consiglio comunale n. 46 del 22 giugno 2023.

### **Art. 9 Centro storico e edifici di interesse storico, artistico, culturale e ambientale**

1. Il perimetro del Centro Storico e gli edifici di interesse storico, artistico, culturale e ambientale (anche definiti, dal presente Regolamento 'edifici vincolati'), sono individuati dagli Elaborati DU3.1 e DU3.2 e nelle schede degli edifici e tutele storiche del Comune di Modena del Piano Urbanistico Generale (PUG), approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 22 giugno 2023.

### **Art. 10 Pertinenze**

1. Per pertinenze si intendono gli spazi e le aree limitrofe alla sede dell'attività poste a servizio, anche non esclusivo, di essa.

2. In caso di utilizzo delle pertinenze da parte di più attività è obbligatorio servirsi di un mezzo pubblicitario unitario (impianto di insegne coordinate).

### **Art. 11 Suolo pubblico**

1. Per suolo pubblico si intende sia il suolo di proprietà pubblica non oggetto di atti di concessione a favore dei privati sia il terreno privato gravato da servitù di uso pubblico.

## **Art. 12 Sorgenti luminose**

1. Per sorgente luminosa si intende qualunque corpo o insieme di corpi illuminanti che diffondono luce in modo puntiforme, lineare o planare, illuminando il mezzo pubblicitario.

# **TITOLO III DISCIPLINA GENERALE DEI MEZZI PUBBLICITARI**

## **CAPO I NORME GENERALI**

### **Art. 13 Condizioni per l'installabilità**

1. Fatti i salvi i casi di pubblicità temporanea e la disciplina in materia di **forme particolari di pubblicità**, l'installazione dei mezzi pubblicitari è subordinata al possesso di regolare titolo all'insediamento ed esercizio dell'attività da pubblicizzare; il mezzo pubblicitario deve essere installato nella sede dell'attività o nelle sue pertinenze e deve avere **ad oggetto l'attività stessa**.

### **Art. 14 Disposizioni comuni a tutti i mezzi pubblicitari**

1. I mezzi pubblicitari devono essere realizzati con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici. Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento e a eventuali cedimenti del suolo nonché ancorate ad una profondità congrua e con tecniche specifiche di fondazione.

2. La collocazione dei mezzi pubblicitari deve rispettare i criteri di un corretto ed equilibrato inserimento in un contesto sia ambientale che architettonico.

3. I mezzi pubblicitari devono avere sagoma regolare. Sono vietate le sagome a forma di disco o di triangolo qualora ingenerino confusione con la segnaletica stradale.

4. L'uso del colore rosso è consentito nei casi di riproduzione di marchi depositati; negli altri casi non può eccedere 1/5 dell'intera superficie del mezzo pubblicitario.

5. La collocazione dei mezzi pubblicitari non deve in alcun modo ostacolare la visibilità di eventuali indicazioni stradali o toponomastiche.

### **Art. 15 Caratteristiche dei mezzi pubblicitari luminosi**



1. Fatte salve le altre norme del presente regolamento, i mezzi pubblicitari luminosi e le sorgenti luminose degli stessi **non possono:**

- essere a luce intermittente;
- avere intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato o emissione complessiva superiore a 2.250 lumen e a 1500 lumen per singola sorgente di luce, o comunque provocare abbagliamento o distrazione dell'attenzione nella guida per i conducenti di veicoli;
- essere di colore rosso o verde.

2. La croce rossa luminosa è consentita esclusivamente per indicare ambulatori e posti di pronto soccorso.

3. La croce verde luminosa è consentita esclusivamente per indicare le farmacie.

4. E' vietato l'uso di fasci di luce fissi o roteanti, di qualsiasi colore o potenza, quali fari, fari laser, ecc.

5. L'illuminazione indiretta deve essere realizzata utilizzando apparecchi che illuminino dall'alto verso il basso.

## **CAPO II**

### **COLLOCAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI**

#### **SEZIONE I**

#### **COLLOCAZIONE DELLE INSEGNE DI ESERCIZIO**

##### **Art. 16 Collocazione delle insegne frontali**

1. **Le insegne frontali** devono essere collocate nel vano compreso tra gli stipiti e l'architrave dell'apertura dell'esercizio o, nei soli casi in cui le dimensioni della vetrina o l'altezza della porta non lo consentano, immediatamente sopra l'architrave.

2. Devono avere una sporgenza massima di cm. 15 rispetto al filo esterno del muro ed essere contenute all'interno della proiezione verticale del vano della vetrina.

##### **Art. 17 Collocazione delle insegne sugli edifici ad esclusiva destinazione industriale, commerciale, artigianale, direzionale**

1. Negli edifici ad esclusiva destinazione industriale, commerciale, artigianale e direzionale le insegne, o marchi di fabbrica, possono essere installate sulle facciate, a tetto o su pensilina.

2. La superficie utilizzabile per la collocazione delle insegne su detti edifici non può superare il 30% del prospetto del fabbricato.

3. Nel caso in cui gli edifici di nuova costruzione e oggetto di ristrutturazione edilizia siano costituiti da più unità immobiliari, **i mezzi pubblicitari** dovranno essere ricompresi nell'ambito di un progetto unitario ai sensi del successivo articolo 42, comma 2. L'installazione delle singole insegne potrà avvenire per stralci successivi.

##### **Art. 18 Collocazione delle insegne su supporto proprio**

1. Le insegne montate su supporto proprio, se collocate su area privata, devono rispettare un'altezza da terra misurata, dalla quota del terreno al bordo superiore del supporto, non maggiore di m.10,00; se aggettanti su suolo pubblico devono essere

installate in modo tale che la distanza da terra al bordo inferiore del supporto sia, rispettivamente, uguale o superiore a m. 3,00, su percorsi pedonali e ciclabili, e a m. 4,70 su sedi stradali o passaggi accessibili da automezzi.

## **Art. 19 Collocazione delle insegne a bandiera**

1. Le insegne a bandiera devono essere installate in modo tale che la distanza da terra al bordo inferiore dell'insegna sia, rispettivamente, uguale o superiore a m. 3,00 su percorsi pedonali e ciclabili, e a m. 4,70 su sedi stradali o passaggi accessibili da automezzi.
2. La sporgenza del bordo verticale esterno rispetto al filo del muro dell'edificio non può superare i 2/3 dell'ampiezza del marciapiede e, comunque, m.1,20.

## **SEZIONE II**

### **COLLOCAZIONE DELLE INSEGNE DI ESERCIZIO IN CENTRO STORICO E SUGLI EDIFICI VINCOLATI**

## **Art. 20 Collocazione di insegne in centro storico e sugli edifici vincolati**

1. In centro storico e sugli edifici vincolati le insegne frontali devono essere contenute nello spazio compreso tra gli stipiti e l'architrave dell'apertura dell'esercizio e non possono sporgere dal filo esterno della muratura.
2. La collocazione al di sopra del vano dell'esercizio o sulle facciate degli edifici caratterizzati da vincoli architettonici, è ammessa solo nel caso di ripristino di insegne storiche preesistenti, purché documentate e riferite allo specifico vano oggetto di intervento, ovvero, fatta salva l'autorizzazione della Soprintendenza, nei soli casi in cui le dimensioni della vetrina o l'altezza della porta non lo consentano.
3. In presenza di aperture ad arco a "tutto sesto", l'insegna non deve occupare lo spazio descritto dallo stesso.
4. La luminosità delle insegne deve essere a bassa intensità e limitata ai soli caratteri o simboli della denominazione dell'esercizio. La luce deve avere tonalità calda (2700/3200 K).
5. Sono consentite le insegne a singole lettere scatolari retroilluminate purché poggianti su fondo opaco.
6. Per le insegne a luce indiretta, l'apparecchio illuminante deve essere installato entro l'apertura dell'esercizio ed il filo interno della muratura.
7. Per tutto quanto non diversamente previsto dal presente articolo si rinvia alle norme generali del presente Regolamento.

## **SEZIONE III**

### **COLLOCAZIONE DELLE VETROFANIE**

## **ART. 21 COLLOCAZIONE DELLE VETROFANIE**

1. Le vetrofanie devono essere collocate all'interno delle vetrine ubicate ai piani terra.
2. Le vetrofanie possono essere collocate nelle aperture poste ai piani superiori affacciati su percorsi o piazze solo qualora i locali in cui si svolge l'attività siano privi di vetrine al piano terra.

## **SEZIONE IV**

### **COLLOCAZIONE DELLE TENDE**

#### **ART. 22 COLLOCAZIONE DELLE TENDE**

1. **Le tende** a protezione di vetrine e degli accessi pedonali dovranno osservare un'altezza minima dalla quota del marciapiede, compreso il bordo inferiore dell'eventuale mantovana, di m. 2,20, sempre che ciò non crei intralcio alla visibilità o a eventuali indicazioni toponomastiche, nonché un oggetto inferiore di almeno cm. 20 rispetto alla larghezza del marciapiede e comunque non superiore a m. 2. In strade prive di marciapiede l'oggetto non dovrà superare m. 1,00.
2. Sulle tende, purché disposte parallelamente all'asse della carreggiata, è consentito riportare la sola insegna di esercizio.
3. Nelle strutture alberghiere è ammesso l'utilizzo di tende a protezione dell'accesso principale di tipo 'a tunnel'.

#### **ART. 23 COLLOCAZIONE DELLE TENDE IN CENTRO STORICO E SUGLI EDIFICI VINCOLATI**

1. Fermo restando quanto previsto dal precedente articolo, le tende in centro storico e sugli edifici vincolati devono essere estensibili, a falda unica, in tela impermeabile e devono essere installate a parete sopra la vetrina. Devono, inoltre, presentare le seguenti caratteristiche:
  - avere, di norma, altezza massima alla sommità pari a m.3;
  - avere larghezza massima corrispondente a quella della vetrina;
  - avere staffa di ancoraggio richiudibile;
  - la tela deve ricoprire ogni componente del telaio metallico.
2. Non è consentita la collocazione di protezioni laterali.
3. Nel caso di aperture a tutto sesto la tenda deve essere collocata all'imposto dell'arco e non sopra di esso, per consentire la lettura dei fronti esterni.
4. I colori consentiti sono: il rosso bruno, il canapa e il verde scuro per i tessuti; il nero, il grigio o il marrone per le strutture in metallo.
5. A protezione dell'occhio dei portici è consentito il solo uso di tende aventi le seguenti caratteristiche:
  - la tela deve essere applicata su arco monofacciale in metallo verniciato poggiante sui capitelli all'imposta dell'arco;
  - deve essere del tipo micro aerata in PVC fibra tessile;
  - è consentita l'installazione di tende ombreggianti a caduta avvolgibile, con rullo posizionato sui capitelli all'imposta dell'arco. Dette tende devono essere riavvolte in assenza di irraggiamento solare.
6. Non è consentita l'installazione di tende nelle arcate di testa dei portici agli incroci delle vie.
7. È consentito riportare la dicitura dell'insegna dell'esercizio sul fronte della tenda con dimensioni massime pari a cm. 100 x 50.
8. Le tende da installare su un medesimo prospetto dovranno essere progettate e realizzate con materiali, forme e colori coordinati.

## **SEZIONE V**

### **COLLOCAZIONE DELLE TARGHE**

#### **ART. 24 COLLOCAZIONE DELLE TARGHE DI ESERCIZIO**

- 1 Fuori dal centro storico le targhe indicanti professioni ed attività in genere devono essere preferibilmente collocate negli stipiti delle porte o, in alternativa, lateralmente ad esse o sulle colonne portanti dei cancelli.
2. Nel centro storico e sugli edifici vincolati le targhe devono essere collocate lateralmente alle porte o sugli stipiti e devono essere esclusivamente realizzate in metallo antiriflesso resistente agli agenti atmosferici, in pietra o in plexiglas.
3. Per ogni luogo in cui si svolge l'attività è consentita la collocazione di una sola targa per professionista o per impresa commerciale, ente o associazione. In caso di studi associati di professionisti le singole targhe devono essere contenute in un impianto di targhe coordinate.

## **SEZIONE VI**

### **COLLOCAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI SU EDIFICI PARTICOLARI**

#### **Art. 25 Collocazione delle insegne d'esercizio concernenti le strutture sanitarie**

1. Negli edifici esclusivamente adibiti a strutture sanitarie le relative insegne possono essere collocate orizzontalmente, verticalmente o a bandiera sull'immobile e quando questo insista in un complesso recintato, anche sulla recinzione. Gli eventuali elementi luminosi e/o illuminanti non devono essere intermittenti o lampeggianti o programmati in modo da proiettare messaggi variabili.
2. La superficie utilizzabile per la collocazione delle insegne su detti edifici non può superare il 30% del prospetto del fabbricato.

#### **Art. 26 Collocazione di insegne di esercizio concernenti le strutture alberghiere**

1. Le strutture ricettive alberghiere, se collocate in Centro Storico o qualora affaccino il perimetro del Centro Storico, devono utilizzare insegne frontali (art. 16), o di tipo "a bandiera" in un unico esemplare. Negli altri casi si applica il disposto di cui all'art.17.
2. La dimensione massima delle insegne "a bandiera", compresa la struttura, è pari a m. 1,20 x 1,00.
3. Le insegne devono contenere il nome e/o il logo dell'attività e le stelle di categoria.

#### **Art. 27 Collocazione delle insegne e altri mezzi pubblicitari, anche temporanei, su immobili adibiti a museo o a sale di esposizione**

1. Le insegne e gli altri mezzi pubblicitari, anche temporanei, sugli immobili adibiti a museo o a sale di esposizione di proprietà pubblica o di interesse pubblico concernenti l'indicazione del luogo o la pubblicità di mostre e/o esposizioni, ecc., ivi allestite, possono essere collocati anche sulle relative recinzioni, previa autorizzazione della Sovrintendenza, ove necessaria.

## **SEZIONE VII**

### **DIMENSIONI MASSIME DELLE INSEGNE E DEGLI ALTRI MEZZI PUBBLICITARI**

#### **Art. 28 Dimensioni**

Fatte salve le diverse disposizioni contenute nel presente Regolamento, la dimensione massima dei mezzi pubblicitari collocati parallelamente all'asse della carreggiata è pari a mq.10; per quelli non collocati parallelamente all'asse della carreggiata è di mq. 2.

## **CAPO III**

### **UBICAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI**

## **SEZIONE I**

### **DISTANZE**

#### **Art. 29 Distanze in centro abitato**

1. L'ubicazione di **mezzi pubblicitari** entro i centri abitati e entro i tratti di strade extraurbane per i quali è imposto un limite di velocità non superiore a 50 km/h, deve avvenire nel rispetto delle seguenti distanze minime:

- m. 3 dal limite della carreggiata;
- m. 50 dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai segnali stradali e dalle intersezioni;
- m. 100 dal punto di tangenza delle curve orizzontali;
- m. 100 dal vertice dei raccordi verticali concavi e convessi.

Sulle strade di **tipo E) (strade urbane di quartiere) e F) (Strade locali)**, le distanze minime sono le seguenti:

- m. 20 dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai segnali stradali e dalle intersezioni;
- m. 30 dal punto di tangenza delle curve orizzontali;
- m. 30 dal vertice dei raccordi verticali concavi o convessi;
- m. 3 dal limite della carreggiata.

#### **Art. 30 Distanze fuori dal centro abitato**

1. L'ubicazione di **mezzi pubblicitari** fuori dai centri abitati e dai tratti di strade extraurbane per i quali è imposto un limite di velocità non superiore a 50 km/h, deve avvenire nel rispetto delle seguenti distanze minime:

- m. 3 dal limite della carreggiata;
- m. 100 dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari;
- m. 250 prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione;

- m. 150 dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
- m. 150 prima dei segnali di indicazione;
- m. 100 dopo i segnali di indicazione;
- m. 100 dal punto di tangenza delle curve orizzontali;
- m. 250 prima delle intersezioni e m. 100 dopo le intersezioni;
- m. 100 dal vertice dei raccordi verticali concavi e convessi.

## **Art. 31 Deroghe alla disciplina sulle distanze minime**

1. Fermo restando l'obbligo di osservare, per la collocazione dei mezzi pubblicitari diversi dalle insegne di esercizio, le distanze minime dalle intersezioni, le distanze minime previste ai sensi dei precedenti articoli non si applicano ai mezzi pubblicitari oggetto del presente Regolamento posti in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli purché collocati in aderenza, per tutta la loro superficie, ai fabbricati, ovvero collocati a una distanza non inferiore a m.3 dal limite della carreggiata.

2. E' altresì ammesso il collocamento dei mezzi pubblicitari in allineamento con edifici qualora questi siano posti lateralmente alla sede stradale a distanza inferiore a m. 3 dalla carreggiata e abbiano altezza non inferiore a m. 3.

## **Art. 32 Criteri di calcolo delle distanze minime**

1. Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia.
2. Ai fini del computo delle distanze minime le piste ciclabili non sono considerate parte della carreggiata.

# **SEZIONE II**

## **UBICAZIONI NON CONSENTITE**

## **Art. 33 Divieti comuni**

1. Il posizionamento dei mezzi pubblicitari non è consentito fuori ed entro i centri abitati, nelle seguenti collocazioni:

- sulle corsie esterne alle carreggiate;
- sulle cunette;
- sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore a 45°;
- lungo e in vista degli itinerari internazionali, delle autostrade, delle strade extraurbane principali e dei relativi accessi;
- sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate;
- sulle pertinenze<sup>1</sup> di esercizio delle strade;

---

<sup>1</sup>. Art. 24 del Codice della Strada (stralcio): Le pertinenze stradali sono le parti della strada destinate in modo permanente al servizio o all'arredo funzionale di essa. 2. Le pertinenze stradali sono regolate dalle presenti norme e da quelle del regolamento e si distinguono in pertinenze di esercizio e pertinenze di servizio. 3. Sono pertinenze di esercizio quelle che costituiscono parte integrante della strada o ineriscono permanentemente alla sede stradale.

- in corrispondenza delle intersezioni (fatto salvo quanto previsto dagli art.li 31 e 41);
- lungo le curve e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza;
- in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi;
- sui ponti e sotto i ponti;
- sui cavalcavia e sulle loro rampe;
- sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento (questa disposizione non si applica nei centri abitati con riguardo alle transenne para pedonali se i messaggi pubblicitari sono posti solo sulla facciata rivolta ai pedoni);
- sulle recinzioni degli edifici (fatto salvo quanto previsto agli art.li 25 e 27);
- sui bordi dei marciapiedi e dei cigli stradali;
- lungo le strade nell'ambito e in prossimità di luoghi sottoposti a vincoli di tutela di bellezze naturali e paesaggistiche o di edifici o luoghi di interesse storico o artistico, salvo quanto diversamente disposto dal presente Regolamento;
- su tetti, terrazzi, balconi, finestre, facciate e sulle arcate frontali e di testa dei portici (fatte salve le norme di cui ai precedenti artt.li 3, 17, 20 comma 3, 21 e 23).

2. Non sono altresì consentiti:

- l'installazione di mezzi pubblicitari mobili posati al suolo.
- l'uso di cartelli ed altri impianti pubblicitari corredati da frecce indicative.

## **Art. 34 Divieti specifici per il centro storico e per gli edifici di interesse storico, artistico, culturale e ambientale (edifici vincolati)**

1. In Centro Storico e sugli edifici di interesse storico, artistico, culturale e ambientale non sono consentite:

- la collocazione di insegne su palina;
- l'installazione di insegne realizzate con filo di neon;
- l'installazione di insegne a bandiera, ad eccezione di quelle riferentesi a uffici postali, farmacie e alberghi;
- l'installazione di locandine, stendardi, bandiere mobili, e di segni orizzontali reclamistici, fatti salvi gli artt. 45 e 46;
- l'installazione di cartelli e impianti di pubblicità e/o propaganda a messaggio variabile anche provvisori, ad eccezione di quelli contenuti all'interno delle vetrine e inerenti all'attività svolta e/o al prodotto commercializzato;
- l'installazione di sistemi mobili di pubblicità posati al suolo, quali cavalletti, manifesti su supporti precari, ecc., a eccezione di quelli riferiti a manifestazioni ed eventi temporanei da rimuovere al termine della manifestazione;
- l'installazione di bacheche di qualsiasi tipo, a eccezione di quelle collocate a muro, esclusivamente destinate a fornire informazioni cinematografiche e/o di spettacolo, e di quelle collocate a terra, su supporto proprio, esclusivamente destinate agli enti pubblici, purché prive di illuminazione propria;
- l'installazione di sorgenti luminose per l'illuminazione indiretta di insegne luminose;
- l'installazione di tende a cappottina.

## **TITOLO IV**

### **FORME PARTICOLARI DI PUBBLICITÀ**

#### **Art. 35 Bacheche**

1. Per bacheca si intende la vetrinetta con frontale apribile, o a giorno, installata a muro o collocata a terra su supporto proprio, destinata alla esposizione di quotidiani, periodici o altri mezzi di stampa; di informazioni cinematografiche e di spettacolo; di merci o loghi dell'attività da pubblicizzare; di menù, tariffe, prezzi di pubblici esercizi e alberghi; di pubblicità immobiliari, ovvero alla diffusione di informazioni o propaganda dell'attività di enti pubblici, partiti politici e associazioni.

#### **Art. 36 Collocazione delle bacheche**

1. Le bacheche di nuova installazione possono presentare una sporgenza massima dal muro non superiore a cm.10. Se installate a terra devono rispettare le norme vigenti in materia edilizia. E' fatto salvo quanto previsto al successivo art.37.

#### **Art. 37 Insegne e bacheche di valore storico - tipologico**

1. Le insegne e bacheche esistenti, di valore storico-tipologico o di altra qualità progettuale sottoposte a tutela sono ricomprese nell'elenco allegato al presente Regolamento. Qualunque progetto di loro modificazione dovrà ottenere il parere vincolante del Servizio Trasformazioni edilizie.

#### **Art. 38 Insegne di farmacie e rivendite di generi di monopolio**

1. La croce verde luminosa per l'indicazione delle farmacie e i supporti che segnalano la vendita di generi di monopolio possono essere installati anche in deroga alle distanze minime di cui al precedente Titolo III, purché nell'osservanza dei principi contenuti all'art. 23 del Codice della Strada.

2. La collocazione delle suddette insegne in deroga alle distanze minime di cui al primo comma deve essere concordata con il Comando di Polizia Locale.

#### **Art. 39 Mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio e di carburante e nelle aree di parcheggio**

1. Nelle stazioni di servizio, di rifornimento di carburante e nelle aree di parcheggio possono essere collocati cartelli, insegne di esercizio e altri mezzi pubblicitari sino a una superficie complessiva non superiore all'8% della superficie complessiva occupata dall'esercizio e dalle aree di parcheggio.

2. Sulle strade di tipo B (Strade extra urbane principali), detta superficie complessiva non può superare il 3%.

3. Ferme restando le altre disposizioni del presente regolamento, la collocazione dei cartelli, insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari non può avvenire lungo il fronte stradale, sulle corsie di accelerazione e decelerazione e in corrispondenza degli accessi.

4. Fuori dai centri abitati può essere autorizzata la collocazione, per ogni senso di marcia, di una sola insegna di esercizio per ogni stazione di rifornimento di carburante e stazione di servizio, della superficie massima di mq 4. Le insegne di



esercizio di cui sopra sono collocate nel rispetto delle distanze e dei divieti di cui al precedente Titolo III ad eccezione della distanza dal limite della carreggiata.

## **Art. 40 INSEGNA pubblicitaria DEGLI SPONSOR**

1. In adiacenza alle opere pubbliche è ammessa l'installazione di una insegna per ogni impresa che abbia sottoscritto con il Comune di Modena (o altro Ente pubblico) un contratto di sponsorizzazione finalizzato alla loro realizzazione.
2. L'insegna degli sponsor, di regola, non può superare cm. 40 per lato.
3. Negli impianti sportivi le insegne degli sponsor devono essere rivolte verso l'interno dell'impianto stesso. Non si applica il disposto di cui al precedente comma 2.

## **Art. 41 MEZZI PUBBLICITARI SULLE ROTATORIE**

1. Al centro delle rotatorie nelle quali vi sia un'area verde è consentita l'installazione di un'insegna dell'impresa affidataria a titolo gratuito della relativa manutenzione. L'insegna deve essere fissata al suolo e deve avere misura non superiore a cm. 40 per lato.
2. Sono comunque vietati i mezzi pubblicitari rifrangenti, nonché le sorgenti e le pubblicità luminose che possono produrre abbagliamento o che, per forma, colori, disegno e ubicazione, possono ingenerare confusione con la segnaletica stradale.

## **Art. 42 PIANI E STUDI COORDINATI DI ARREDO urbano e PROGETTI UNITARI per l'installazione dei mezzi pubblicitari**

1. Il Comune, con specifici atti degli uffici competenti, può approvare piani o studi coordinati di arredo urbano, in zone o edifici specifici, aventi a oggetto la collocazione di mezzi di pubblicità e di impianti di pubblicità e propaganda di cui al presente Regolamento.
2. Nel caso di interventi di nuova costruzione e ristrutturazione di interi edifici, gli spazi ove collocare le insegne di esercizio e altri mezzi di pubblicità o propaganda inerenti le attività che si andranno a insediare devono essere oggetto di specifica progettazione (progetto unitario per l'installazione di mezzi pubblicitari), da approvare o valutare da parte degli uffici comunali competenti (Servizio Trasformazioni edilizie se oggetto di titolo edilizio; negli altri casi, SUAP).
3. Nei casi di cui ai precedenti commi 1 e 2, le SCIA inerenti la collocazione dei singoli mezzi pubblicitari devono adeguarsi alle previsioni dei piani e studi coordinati di arredo urbano o dei progetti unitari assentiti.
4. L'approvazione degli strumenti di cui ai precedenti commi 1 e 2, è comunque subordinata alla verifica del rispetto dei principi e dei criteri inderogabili previsti dal Codice della strada e dal relativo Regolamento di attuazione.

## **TITOLO V**

### **MEZZI PUBBLICITARI TEMPORANEI**

## **Art. 43 PUBBLICITA' FONICA**

1. Nei centri abitati, per ragioni di pubblico interesse, la pubblicità fonica non è consentita:

- in centro storico;
- in prossimità di strutture sanitarie e assimilate, di luoghi culturali e/o di studio, limitatamente agli orari di apertura degli stessi, di strutture cimiteriali e luoghi di culto.

Negli altri casi è consentita solo nei giorni feriali dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 20.00.

2. Nei giorni festivi la pubblicità fonica è consentita solo durante lo svolgimento di manifestazioni di carattere politico, sportivo, culturale, sociale e religioso, ferma restando l'osservanza della normativa in materia di inquinamento acustico.

3. La pubblicità elettorale è disciplinata dalle disposizioni che regolano la materia.

## **Art. 44 VOLANTINAGGIO**

1. E' vietata su tutto il territorio comunale la pubblicità commerciale svolta a mezzo di volantinaggio, cioè mediante consegna a mano, inserimento sotto i tergicristalli o sui veicoli, inserimento in pacchi, lancio da velivoli o veicoli, ecc. di messaggi pubblicitari o di oggetti.

2. E' consentita la pubblicità effettuata tramite volantinaggio solo se svolta da Associazioni ed Enti senza scopo di lucro in occasione di manifestazioni culturali, ricreative, sportive, religiose, politiche, sindacali o di categoria, qualora non inerisca ad attività economiche.

3. La pubblicità di cui al precedente comma 2 deve essere preceduta dalla presentazione al SUAP di una SCIA che contenga, a pena di inammissibilità, l'indicazione del messaggio pubblicitario che si intende diffondere, del giorno, dell'ora, del luogo di diffusione e l'elenco delle persone preposte alla distribuzione.

## **Art. 45 STRISCIONI, LOCANDINE, STENDARDI, BANDIERE CON CARATTERE DI TEMPORANEITÀ**

1. Si definisce "striscione, locandina, stendardo e bandiera" l'elemento bidimensionale realizzato con materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso solo per luce indiretta.

2. L'esposizione temporanea di striscioni, locandine, stendardi e bandiere è ammessa unicamente durante il periodo di svolgimento della manifestazione e/o dell'evento che si pubblicizza e durante la settimana precedente e le 24 ore successive al termine della/o stessa/o.

3. Il contenuto del messaggio pubblicitario deve essere strettamente riferito all'evento o alla manifestazione e può essere accompagnato dalle sole indicazioni relative ai marchi degli sponsor, o alle ditte e agli enti organizzatori o partecipanti alle manifestazioni stesse.

4. Le distanze dei mezzi pubblicitari di cui al presente articolo dagli altri mezzi pubblicitari sono le seguenti:

- fuori centro abitato: m. 50;
- centro abitato: m. 12,5.

Dette distanze non si applicano con riferimento a eventuali postazioni appositamente individuate dall'Amministrazione comunale per l'esposizione di mezzi pubblicitari temporanei, quali catenarie sotto i portici o pali dell'illuminazione pubblica.

5. La collocazione di bandiere può avvenire solo su suolo privato.

## **Art. 46 SEGNI ORIZZONTALI RECLAMISTICI**

1. Si definisce “segno orizzontale reclamistico” la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive o altri materiali rimovibili che garantiscano una buona aderenza dei veicoli, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici temporanei.
2. I segni orizzontali reclamistici sono ammessi unicamente all'interno di aree ad uso pubblico di pertinenza di complessi industriali e commerciali, lungo il percorso di manifestazioni sportive o su aree delimitate destinate allo svolgimento di manifestazioni, limitatamente al periodo di svolgimento delle stesse e alle 24 ore precedenti e successive.
3. La loro collocazione fuori ed entro il centro abitato deve avvenire nel rispetto delle distanze dai soli segnali stradali orizzontali.

## **Art. 47 PUBBLICITA' SUI CANTIERI**

1. E' ammessa la pubblicità sulle strutture di cantiere **limitatamente alla durata di allestimento dello stesso** e, comunque, entro il termine di validità del titolo edilizio. Detta pubblicità può essere realizzata con teli o striscioni, a copertura totale o parziale dei ponteggi o delle recinzioni del cantiere.
2. La pubblicità sulle vetrine dei locali di prossima apertura in cui è insediato un cantiere può riguardare **solo la denominazione e/o il logo dell'attività** di cui è previsto l'insediamento.

## **Art. 48 PUBBLICITA' DI IMMOBILI IN COSTRUZIONE**

1. In prossimità degli immobili in costruzione è ammessa la pubblicità delle unità immobiliari oggetto di vendita al pubblico mediante esposizione di appositi cartelli.
2. La collocazione dei predetti cartelli può avvenire solo su suolo privato e nel rispetto delle norme di cui all'art. 28 e di cui al Titolo III del presente Regolamento.

## **Art. 49 Cartelli vendesi/affittasi**

1. I cartelli vendesi/affittasi devono essere collocati esclusivamente sull'immobile in locazione o in compravendita cui si riferiscono.
2. Detti cartelli, se di superficie inferiore ad un quarto di metro quadrato, non sono soggetti alla presentazione di una SCIA.
3. In caso di collocazione di cartelli soggetti alla presentazione di SCIA si applicano le disposizioni del presente Regolamento.

## **TITOLO VI**

### **TITOLI ABILITATIVI – PROCEDURE**

## **Art. 50 Pubblicità soggetta ad autorizzazione**

**1. Sono oggetto di autorizzazione del Comune di Modena, le seguenti forme di pubblicità:**

- 1) le pubblicità temporanee, fatti salvi i casi di pubblicità fonica, volantinaggio e di annunci vendesi/affittasi;
- 2) la collocazione dei mezzi pubblicitari allorquando, ai sensi dell'art. 38, debbono essere collocati in deroga alle distanze di cui al Titolo III;

- 3) gli impianti di insegne o targhe coordinate;
- 4) la modifica/sostituzione di insegne e bacheche esistenti aventi valore storico-tipologico o comunque sottoposte a tutela.

## **Art. 51 Pubblicità soggetta a previa presentazione di Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA)**

1. Fuori dai casi di cui al precedente articolo, l'installazione **e ogni modifica riguardante mezzi pubblicitari già validamente installati** è soggetta alla presentazione di una SCIA, ai sensi dell'art. 19 della Legge n. 241/1990.
2. Qualora, per l'installazione dei mezzi pubblicitari, occorra il previo parere e/o nulla osta/autorizzazione della Soprintendenza o dell'ente proprietario della strada, l'efficacia della SCIA sarà subordinata all'ottenimento del parere favorevole e/o nulla osta e/o autorizzazione di detti Enti, ovvero all'infruttuoso decorso del termine previsto per il loro rilascio.
3. E' altresì soggetta a SCIA l'installazione di tende nel centro storico e/o sugli edifici di interesse storico, artistico, culturale e/o ambientale, anche qualora non contengano messaggi pubblicitari.
4. L'installazione o sostituzione di mezzi pubblicitari di cui al presente articolo può essere effettuata solo dopo aver ottenuto la ricevuta del Comune di Modena di avvenuta presentazione della SCIA.
5. Fatti salvi i casi contemplati dall'art. 19, commi 3 e 4, della L. n. 241/1990, la SCIA rimane valida fino alla cessazione dell'attività pubblicizzata o fino ad eventuali modifiche dei mezzi pubblicitari esposti.
6. In caso di modifiche dei mezzi pubblicitari esposti deve essere presentata una nuova SCIA.
7. In caso di subingresso nell'attività o di cessazione definitiva della stessa occorre presentare apposita comunicazione di cessazione o subingresso espressamente riferita ai mezzi pubblicitari installati.
8. Dovrà essere presentata comunicazione di cessazione anche in tutti i casi di modifica di mezzi pubblicitari già installati.

## **Art. 52 Competenza a ricevere la domanda o la SCIA e al rilascio dell'autorizzazione**

1. All'interno del Centro Abitato la competenza a ricevere la domanda e a rilasciare l'autorizzazione o a ricevere la SCIA è il Comune, fatto salvo il preventivo nulla osta tecnico dell'ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale.
2. La collocazione di mezzi di pubblicità su edifici e nelle aree tutelati come beni culturali ai sensi dell'art. 10 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.lgs. n. 42/2004) deve essere previamente autorizzata dalla Soprintendenza.
3. Lungo le strade site nell'ambito o in prossimità dei beni di cui al comma precedente, la collocazione dei mezzi pubblicitari è subordinata al previo parere favorevole della Soprintendenza.
4. La collocazione dei mezzi di pubblicità temporanea sui ponteggi predisposti per l'esecuzione di interventi di conservazione dei beni tutelati a norma del titolo II del D.lgs. n. 42/2004 è autorizzata dal Comune per un tempo non superiore alla durata dei lavori, previo nulla osta della Soprintendenza. Alla richiesta di nulla osta deve essere allegato il contratto di appalto dei lavori.
5. Fermo quanto sopra previsto, all'interno del centro storico la collocazione dei mezzi pubblicitari è subordinata al parere vincolante della Soprintendenza da rendersi entro quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti.

## **Art. 53 Presentazione al Comune della domanda di autorizzazione o della SCIA**

1. La domanda di autorizzazione o la SCIA devono riguardare un'unica attività o un'unica unità immobiliare e devono essere presentate in formato digitale, utilizzando la piattaforma telematica "Accesso Unitario".
2. La domanda e l'autorizzazione sono soggette all'imposta di bollo.
3. Fatto salvo quanto previsto al successivo comma 5, alla domanda e alla SCIA devono essere allegati i seguenti documenti, a pena di irricevibilità:
  - a) progetto quotato in scala 1:20 del mezzo pubblicitario e relativa descrizione tecnica, dai quali siano individuabili gli elementi essenziali dell'impianto e la sua collocazione, compreso il disegno dell'eventuale supporto;
  - b) bozzetto a colori del messaggio pubblicitario da esporre;
  - c) documentazione fotografica a colori che illustri il punto di collocazione e l'ambiente circostante;
  - d) planimetria catastale del luogo riportante l'esatta posizione in cui si intende installare il mezzo pubblicitario;
  - e) auto-dichiarazione, redatta ai sensi del DPR n. 445/2000, con la quale si attesta che detto mezzo pubblicitario sarà realizzato nel rispetto delle norme in materia di sicurezza statica e con materiale non deperibile e resistente agli agenti atmosferici. Nel caso di pubblicità permanente, nella stessa auto - dichiarazione si dovrà inoltre attestare che l'attività che si vuole pubblicizzare è regolarmente insediata, ovvero che il titolare è iscritto agli albi professionali e che la destinazione d'uso dei locali in cui si svolge l'attività è legittima;
  - f) copia della dichiarazione di conformità di cui all'art. 7 del Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37, per gli impianti pubblicitari luminosi;
  - g) consenso per iscritto rilasciato dal proprietario dell'immobile o dall'amministratore di condominio all'installazione del mezzo pubblicitario.
4. Alla domanda o alla SCIA possono essere allegati, qualora necessari:
  - il nulla osta tecnico dell'ente proprietario della strada;
  - l'autorizzazione o il nulla osta della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara.
5. In caso di collocazione di vetrofanie o di tende poste internamente agli edifici, riproducenti **il nome e/o il logo dell'attività**, la SCIA deve essere corredata:
  - dal bozzetto contenente l'indicazione del messaggio da pubblicizzare;
  - dalle misure del mezzo pubblicitario e della superficie vetrata su cui collocarlo;
  - dalla dichiarazione attestante il posizionamento della vetrofania e, se del caso, la sussistenza della condizione di cui all'art. 21, comma 2.
6. Per l'installazione di striscioni, locandine, stendardi, bandiere, segni orizzontali reclamistici, con carattere di temporaneità, la documentazione di cui al comma 3, lettera d), può essere sostituita da una dichiarazione dell'interessato che attesti l'esatta posizione delle relative collocazioni.
7. La domanda di autorizzazione all'installazione di impianti di insegne o targhe coordinate deve essere presentata dal proprietario dell'immobile o dall'amministratore del condominio.

## **Art. 54 Rilascio dell'autorizzazione**

1. L'autorizzazione è rilasciata all'interessato dal SUAP, entro 60 giorni dalla data di presentazione della relativa richiesta.

2. Detto termine può essere interrotto per non più di 30 giorni qualora l'istanza debba essere integrata da ulteriore documentazione. In caso di mancato ricevimento della documentazione richiesta entro il termine assegnato, la domanda presentata si intenderà respinta.

3. L'autorizzazione all'installazione degli impianti pubblicitari di cui al precedente art. 50, nn. 2) e 3) è automaticamente rinnovata e rimane valida fino alla cessazione dell'attività o ad eventuali modifiche dei mezzi pubblicitari collocati.

## **Art. 55 Obblighi dei titolari dei mezzi pubblicitari**

1. E' fatto obbligo al titolare dei mezzi pubblicitari oggetto di SCIA o di autorizzazione:

a) di verificare il buono stato di conservazione delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;

b) di effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento;

c) di adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite per motivate esigenze, anche successivamente intervenute, dal Comune di Modena o dall'Ente proprietario della strada;

d) di procedere alla rimozione nel caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione o di insussistenza delle condizioni di sicurezza o di motivata richiesta da parte del Comune di Modena o dell'Ente proprietario della strada.

2. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione alla posa di mezzi pubblicitari temporanei di provvedere alla rimozione degli stessi entro le ventiquattro ore successive alla conclusione della manifestazione o dell'evento ripristinando il preesistente stato dei luoghi e, in caso di segni orizzontali reclamistici, il preesistente grado di aderenza delle superfici stradali.

3. Su ogni mezzo pubblicitario autorizzato ai sensi del precedente art. 50 nn. 2) e 3), dovrà essere saldamente fissata, a cura e a spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale sono riportati, con caratteri incisi, i seguenti dati:

a) amministrazione rilasciante;

b) soggetto titolare;

c) numero dell'autorizzazione.

4. Per i mezzi pubblicitari per i quali risulti difficoltosa l'applicazione di targhetta, è ammesso che i suddetti dati siano riportati con scritte a carattere indelebile.

5. La targhetta o la scritta di cui al comma 4 devono essere sostituite ogni qualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di esse riportati o in caso di loro deterioramento.

## **Art. 56 Obbligo di rimozione dei mezzi pubblicitari**

1. I mezzi pubblicitari installati devono essere rimossi a cura e spese del titolare nei seguenti casi:

a) cessazione o trasferimento dell'attività pubblicizzata;

b) annullamento, revoca o inesistenza del titolo abilitante l'esercizio dell'attività pubblicizzata;

c) non rispondenza del messaggio pubblicitario alle attività cui esso inerisce;

d) mancata osservanza delle condizioni alle quali fu subordinata l'autorizzazione o inesistenza delle condizioni dichiarate nella SCIA.

2. In caso di inottemperanza dell'ordine di rimozione entro il termine in esso stabilito si procederà d'ufficio con spese a carico del trasgressore. Il termine di rimozione stabilito nell'ordinanza non potrà comunque superare dieci giorni dall'avvenuta notifica. Sono fatti salvi tutti gli ulteriori eventuali danni.

3. E' fatto inoltre fatto obbligo al titolare del mezzo pubblicitario o al responsabile della collocazione di restituire nel pristino stato le cose ed i luoghi che abbiano subito alterazioni per effetto dell'installazione stessa.

## **TITOLO VII VIGILANZA E SANZIONI**

### **Art. 57 Vigilanza e sanzioni amministrative**

1. Il Comune vigila tramite la Polizia **L o c a l e** sulla corretta realizzazione e sull'esatto posizionamento dei mezzi pubblicitari installati, sul loro stato di conservazione e di buona manutenzione, sui termini di scadenza delle autorizzazioni.

2. Qualunque inadempienza verrà sanzionata ai sensi del Codice della strada e del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione nonché ai sensi del Regolamento PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA.

3. Per le violazioni non espressamente previste e/o disciplinate dal presente Regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, ai sensi dall'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000, con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II della L. 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta nei casi in cui siano stati recati danni a terzi o al Comune.

### **Art. 58 Ordine di rimozione e ripristino dello stato dei luoghi**

1. In tutti i casi di installazione abusiva dei mezzi pubblicitari, di decadenza dall'autorizzazione, di scadenza del termine di validità del titolo autorizzatorio, questi devono essere rimossi entro il termine fissato nell'ordine di rimozione.

## **TITOLO VIII DISPOSIZIONI TRANSITORIE FINALI**

### **Art. 59 Norme transitorie e finali**

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si applicano le disposizioni contenute nel Codice della strada e nel relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione, nel Regolamento PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA, nel Regolamento comunale di polizia urbana.

2. L'entrata in vigore di nuove norme di modifica del Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione, nonché delle normative vigenti in materia di pubblicità, comportano l'adeguamento automatico del presente Regolamento.

3. Il presente Regolamento abroga e sostituisce il precedente, approvato con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 1/1995, n. 58/1995 e n. 3/2016. I procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono conclusi ed i relativi provvedimenti sono rilasciati secondo le disposizioni del Regolamento previgente, fatta salva la facoltà per gli interessati di riavviare il procedimento nell'osservanza delle presenti norme. Si intendono in corso i procedimenti per i quali, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento sia stata presentata la domanda per il rilascio dell'autorizzazione o per il suo rinnovo.

## **Art. 60 Allegati al Regolamento**

1. Costituisce allegato al presente Regolamento l'Abaco riportante le tipologie esemplificative di insegne, tende, targhe, mezzi pubblicitari temporanei e bacheche e l'elenco delle insegne tradizionali su vetrina e bacheche tutelate.